REGOLAMENTO (CE) N. 250/1999 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2473/98 della Commissione che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie della flora e della fauna selvatiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2214/98 della Commissione [2], in particolare l'articolo 19, punto 2,

dopo aver consultato il gruppo di lavoro scientifico,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97 prevede che la Commissione possa stabilire restituzioni sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine all'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie comprese negli allegati A e B del suddetto regolamento e stabilisce i criteri che presiedono a tali restrizioni;

considerando che l'elenco di tali restrizioni è stato pubblicato nel regolamento (CE) n. 2473/98 della Commissione [3]; che tale elenco deve essere modificato;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97 prevede che la Commissione possa stabilire restrizioni all'introduzione nella Comunità di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B di detto regolamento per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita;

considerando che l'articolo 41 del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/98 [5], comprende disposizioni per l'attuazione da parte degli Stati membri delle restrizioni stabilite ai sensi di tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2473/98 è modificato come segue:

1) la voce:

«*Geochelone chilensis*	selvatica	tutti	Argentina	b»

è sostituita da:

«*Geochelone chilensis*	selvatica	tutti	Argentina	b
	selvatica	vivi	tutti	c»;

2) la voce:

«*Geochelone denticulata*	selvatica	tutti	Bolivia, Ecuador	b»

è sostituita da:

«*Geochelone denticulata*	selvatica	tutti	Bolivia, Ecuador	b
	selvatica	vivi	tutti	c»;

[1] GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1.
[2] GU L 279 del 16. 10. 1998, pag. 3.
[3] GU L 308 del 18. 11. 1998, pag. 18.
[4] GU L 140 del 30. 5. 1997, pag. 9.
[5] GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 3.

3) la voce:

«*Geochelone elegans*	selvatica	tutti	Bangladesh, Pakistan	b»

è sostituita da:

«*Geochelone elegans*	selvatica selvatica	tutti vivi	Bangladesh, Pakistan tutti	b c»;

4) la voce:

«*Homopus signatus*	selvatica	tutti	Namibia	b»

è sostituita da:

«*Homopus signatus*	selvatica selvatica	tutti vivi	Namibia tutti	b c»;

5) la voce:

«*Kinixys belliana*	selvatica	tutti	Burundi, Repubblica Centrafricana, Costa d'Avorio, Gibuti, Liberia, Madagascar, Mauritania, Mozambico	b»

è sostituita da:

«*Kinixys belliana*	selvatica selvatica	tutti vivi	Burundi, Repubblica Centrafricana, Costa d'Avorio, Gibuti, Liberia, Madagascar, Mauritania, Mozambico tutti	b c»;

6) la voce:

«*Kinixys erosa*	selvatica	tutti	Benin, Guinea-Bissau, Togo	b»

è sostituita da:

«*Kinixys erosa*	selvatica selvatica	tutti vivi	Benin, Guinea-Bissau, Togo tutti	b c»;

7) la voce:

«*Kinixys homeana*	di allevamento o allevati in cattività	tutti	Benin	b»

è sostituita da:

«*Kinixys homeana*	di allevamento o allevati in cattività	tutti	Benin	b
	selvatica	vivi	tutti	c»;

8) la voce:

«*Kinixys natalensis*	selvatica	tutti	Mozambico, Sudafrica, Swaziland	b»

è sostituita da:

«*Kinixys erosa*	selvatica	tutti	Mozambico, Sudafrica, Swaziland	b
	selvatica	vivi	tutti	c»;

9) la voce:

«*Manouria emys*	selvatica	tutti	tutti	b»

è sostituita da:

«*Manouria emys*	selvatica	tutti	tutti	b
	selvatica	vivi	tutti	c»;

10) la voce:

«*Manouria impressa*	selvatica	tutti	tutti	b»

è sostituita da:

«*Manouria impressa*	selvatica	tutti	tutti	b
	selvatica	vivi	tutti	c»;

11) la voce:

«*Pyxis arachnoides*	selvatica	tutti	tutti	b»

è sostituita da:

«*Pyxis arachnoides*	selvatica selvatica	tutti vivi	tutti tutti	b c»;

12) la voce:

«*Testudo horsfieldii*	selvatica	tutti	Cina, Pakistan	b»

è sostituita da:

«*Testudo horsfieldii*	selvatica selvatica	tutti vivi	Cina, Pakistan tutti	b c»;

13) le seguenti voci sono inserite dopo la voce «*Gopherus polyphemus*»:

«*Homopus aerolatus*	selvatica	vivi	tutti	c
Homopus boulengeri	selvatica	vivi	tutti	c
Homopus femoralis	selvatica	vivi	tutti	c»;

14) la seguente voce è inserita dopo la voce «*Manouria impressa*»:

«*Psammobates spp.*	selvatica	vivi	tutti	c».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1999.

Per la Commissione
Ritt BJERREGAARD
Membro della Commissione